

CODICE della **CRISI** d'**IMPRESA**

con **Testi a fronte prima e dopo il Correttivo**

a cura di
Sara PIANCASTELLI


Neldiritto
Editore

2024
I edizione

TAVOLA SINOTTICA

2	Definizioni
3	Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa
4	Doveri delle parti
5 <i>bis</i>	Pubblicazione delle informazioni, del test pratico e della lista di controllo
6	Preveducibilità dei crediti
7	Trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza
9	Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale
10	Comunicazioni telematiche
12	Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa
13	Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto
16	Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti
17	Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento
18	Misure protettive
19	Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari
21	Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative
22	Autorizzazioni del tribunale
23	Conclusione delle trattative
24	Conservazione degli effetti
25 <i>bis</i>	Misure premiali
25 <i>ter</i>	Compenso dell'esperto
25 <i>quater</i>	Imprese sottosoglia
25 <i>quinquies</i>	Limiti di accesso alla composizione negoziata
25 <i>sexies</i>	Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio
25 <i>septies</i>	Disciplina della liquidazione del patrimonio
25 <i>octies</i>	Segnalazione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale
25 <i>decies</i>	Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari
27	Competenza per materia e per territorio
28	Trasferimento del centro degli interessi principali
33	Cessazione dell'attività
37	Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale
39	Obblighi del debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza
40	Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale
44	Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione
45	Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini
46	Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo
47	Apertura del concordato preventivo
48	Procedimento di omologazione
49	Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
50	Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale
51	Impugnazioni
53	Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione

Sezione II - Pubblicazione delle informazioni ed economicità delle procedure ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Rubrica sostituita dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

5 bis

Pubblicazione delle informazioni e lista di controllo. ⁽¹⁾ – 1. Nei siti istituzionali del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico sono pubblicate informazioni pertinenti e aggiornate sugli strumenti per la anticipata emersione della crisi, sugli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e sulle procedure di esdebitazione previsti dal presente codice e dalle leggi speciali dettate in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa. Le informazioni di cui al primo periodo sono inserite in apposita sezione dei siti internet dedicata alla crisi d'impresa, facilmente accessibile e di agevole consultazione.

2. Nei siti istituzionali di cui al comma 1 è altresì disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento. Il contenuto della lista di controllo è definito con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 13.

Pubblicazione delle informazioni, del test pratico e della lista di controllo⁽³⁾. ⁽¹⁾ – 1. Nei siti istituzionali del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico sono pubblicate informazioni pertinenti e aggiornate sugli strumenti per la anticipata emersione della crisi, sugli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e sulle procedure di esdebitazione previsti dal presente codice e dalle leggi speciali dettate in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa. Le informazioni di cui al primo periodo sono inserite in apposita sezione dei siti internet dedicata alla crisi d'impresa, facilmente accessibile e di agevole consultazione.

2. Nei siti istituzionali di cui al comma 1 sono altresì disponibili un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento, nell'ambito della composizione negoziata e degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ⁽²⁾. Il contenuto della lista di controllo è definito con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 13.

⁽¹⁾ Articolo anteposto dall'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

⁽²⁾ Periodo sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. a), del Decreto Correttivo.

⁽³⁾ Rubrica modificata dall'art. 3, co. 1, lett. b), del Decreto Correttivo.

6. Prededucibilità dei crediti. ⁽¹⁾

1. Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:

a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;

b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del

1. Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:

a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento ⁽²⁾;

b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del